



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Originale

DETERMINAZIONE N. 102 del 17/02/2015

**AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE -
SERVIZI DEMOGRAFICI**

Servizio amministrazione del personale

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI AGENTE DI P.M. DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, A TEMPO PIENO.

N° 11 del Registro Determinazioni
AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizio amministrazione del personale

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI AGENTE DI P.M. DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, A TEMPO PIENO.

IL DIRETTORE DELL'AREA 4 RISORSE UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICI

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 6683 del 28 febbraio 2014 mediante il quale viene conferito alla sottoscritta Dott.ssa ELISABETTA ANGELA PENNISI l'incarico di responsabile della posizione organizzativa corrispondente alla direzione dell'Area 4 RISORSE UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICI per il periodo di un anno corrente dal 10 marzo 2014;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 164 del 20 dicembre 2013 erano stati approvati la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 ed il piano delle assunzioni valevole per gli anni 2013 e 2014
- nel piano occupazionale relativo all'anno 2014 risultava inclusa la copertura mediante procedura selettiva pubblica, nell'ambito del limite percentuale delle assunzioni per *turn-over* effettuabili in riferimento alle cessazioni di personale avvenute, di n° 3 posti d'organico vacanti di "Agente di P.M." inquadrati nella Categoria C, a tempo pieno, previa comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura Regionale competente da effettuarsi a norma dell'articolo 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 per l'assegnazione del personale in disponibilità avente diritto alla ricollocazione, oltre che previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del medesimo Decreto;
- a seguito della mancata assegnazione di un soggetto in disponibilità iscritto negli appositi elenchi e dell'esito positivo limitatamente ad un posto d'organico della procedura di mobilità esterna espletata, erano rimasti da conferire due dei tre posti di Agente di P.M. vacanti, non potutisi assegnare;

- con determinazione n° 895 del 25 agosto 2014 adottata dal sottoscritto Direttore dell'Area 4 RISORSE UMANE è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, con prove scritte ed orale – eventualmente preceduta da una preselezione, per la copertura di n° 2 posti di “Agente di P.M.”;
- con atto n° 130 del 30 settembre 2014 la Giunta Comunale ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 ed il piano definitivo della assunzioni per il decorso anno 2014 confermando, fra l'altro, la volontà di procedere alla copertura, con decorrenza presunta dal 30 dicembre 2014, dei due posti suddetti;

Richiamata la propria determinazione n° 1075 del 19 novembre 2014 relativa all'ammissione dei candidati alla prova scritta prevista dall'avviso di selezione;

Visto il ricorso pervenuto in data 13 novembre 2014 (acquisito al Protocollo Generale al n° 34224) ed i motivi aggiunti pervenuti in data 25 novembre 2014 (acquisiti al Protocollo Generale al n° 35414) proposti davanti al TAR Sardegna dai candidati Sigg. Maccioni Gianfranco, Leoni Mauro, Loddo Luca e Melis Aristide avverso il bando della selezione pubblica indetta per la copertura dei n° 2 posti di “Agente di P.M.” in questione;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha deciso di resistere nel giudizio promosso dai sunnominati candidati, e che con determinazione n° 1213 del 27 novembre 2014 a firma del Direttore dello Staff del Sindaco è stato conferito l'incarico all'Avvocato Matilde Mura, con studio in Cagliari, di rappresentare e difendere il Comune di Selargius;

Vista a questo punto la nota in data 13 febbraio 2015 del sunnominato Avvocato Matilde Mura (trasmessa al Comune il 16 febbraio 2015 ed acquisita al Protocollo Generale al n° 4672), con la quale viene suggerito all'Amministrazione Comunale l'annullamento in via di autotutela del bando di selezione “stante l'illegittimità della clausola che fissa un limite di età per la partecipazione al concorso medesimo”, e ciò alla luce della decisione della Corte di Giustizia Europea in data 13 novembre 2014 resa in causa C-416/2013;

Rilevato, come evidenziato pure dall'Avv. Mura, che il ricorso ed i motivi aggiunti si fondano su un'unica censura con la quale i ricorrenti hanno contestato la legittimità della clausola del predetto bando che richiedeva il possesso di un'età non superiore ai 40 anni, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione, sia al momento dell'assunzione, bando approvato in conformità alle norme regolamentari vigenti di cui al Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione G.C. n° 135 del 18 dicembre 2012;

Tenuto conto che dopo l'indizione della procedura selettiva ed anche dopo l'avvenuta notifica del ricorso, si è pronunciata, su una questione analoga, la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 13 novembre 2014 in causa C-416/13, chiarendo che non possono essere introdotti limiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici, e ciò neppure nelle ipotesi in cui si tratti di attività lavorative richiedenti capacità fisiche particolari, come nel caso di specie;

Ritenuto dunque, come dichiarato peraltro dal legale che tutela l'Ente, che la clausola in questione appare viziata sotto il predetto profilo e, pertanto, che sussiste uno dei presupposti per l'annullamento del bando, rappresentato dall'illegittimità della menzionata clausola della *lex specialis* della selezione;

Ritenuto altresì, conformemente a quanto dichiarato nel parere legale, che sussiste l'interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva di cui sopra, diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità violata, rappresentato dal fatto che, eliminata la clausola contenuta nel Regolamento per l'accesso agli impieghi oggi in vigore che fissa tale limite di età, si amplierebbe la platea dei candidati;

Richiamato l'articolo 21-nonies della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. che dispone testualmente: “*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i*

casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”;

Considerato che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto alla conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Precisato che, allo stato attuale, la procedura selettiva attivata non è stata ancora conclusa in quanto, in attesa dell'esito della decisione della Camera di Consiglio del TAR Sardegna fissata per il 13 gennaio 2015 ai fini della trattazione collegiale della domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti al ricorso (successivamente differita al 18 febbraio 2015), la prova orale della selezione, inizialmente programmata per il giorno 16 dicembre 2014, veniva rinviata a data da destinarsi;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di uniformarsi al parere espresso dal legale incaricato sul presupposto che sussistono fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter procedurale di che trattasi;

Vista al riguardo la direttiva impartita dalla Giunta Comunale con atto di indirizzo n° 18 di oggi 17 febbraio 2015, immediatamente eseguibile, con la quale il sottoscritto Direttore dell'Area 4 RISORSE UMANE è stato chiamato a procedere all'annullamento del bando della selezione pubblica finalizzata alla copertura di due posti d'organico vacanti di “Agente di P.M. approvato con propria determinazione n° 895 del 25 agosto 2014;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa ed in attuazione della direttiva impartita dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 18 adottata in seduta odierna, di annullare d'ufficio, in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies, della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., l'avviso della selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di due posti d'organico vacanti di “Agente di P.M.” inquadrati nella Cat. C, approvato con propria determinazione n° 895 del 25 agosto 2014;

Di annullare altresì la determinazione n° 1175 del 19 novembre 2014 adottata anch'essa dal sottoscritto Direttore dell'Area 4, relativa all'ammissione dei candidati alla prova scritta della selezione suddetta;

Di riservarsi di provvedere con separato atto all'adeguamento del Regolamento per l'accesso agli impieghi in vigore, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2014 in causa C-416/13 di cui in narrativa;

Di disporre la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ente di apposito avviso per la notifica del presente atto ai candidati della selezione pubblica in parola.

Selargius, li 17.02.2015



**IL DIRETTORE DELL'AREA 4
RISORSE UMANE**
(Dott.ssa Elisabetta Angela Pennisi)

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale